

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Provincia di Mantova



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 26/11/2014

Indice:

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 Forma di gestione del servizio

Art. 3 Modalità di richiesta

Art. 4 Durata

Art. 5 Tariffe

Art. 6 Modalità di pagamento del canone

Art.7 Modalità di fornitura del servizio

Art. 8 Variazione dell'utenza

Art. 9 Trasferimenti

Art. 10 Divieti e obblighi

Art. 11 Norme Finali

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui manufatti cimiteriali all'interno del cimitero comunale.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede alla sola erogazione dell'energia elettrica. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno delle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso.

Art. 2 Forma di gestione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale provvede in economia alla gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero locale, possono essere altresì ammesse altre forme di gestione secondo le normative vigenti.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale

Art. 3 Modalità di richiesta

1. L'impianto di lampade votive è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa.
2. Le domande di abbonamento al servizio di illuminazione votiva devono essere compilate dal richiedente su apposito modulo fornito dal Comune, o dal soggetto gestore, il servizio è attivato dall'Ufficio competente entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4 Durata

1. La durata delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, per tutta la durata della concessione cimiteriale, se l'interessato non ne abbia dato disdetta scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo, per il canone già versato non è dovuto alcun rimborso.

Art. 5 Tariffe

1. Il servizio rientra tra quelli a domanda individuale ed è soggetto a tariffe approvate e aggiornate dalla Giunta Comunale in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2. Le tariffe sono così costituite:

- contributo per il primo allacciamento
- canone di abbonamento annuale per ogni punto luce

Qualsiasi modifica della tariffa s'intende notificata agli interessati con la semplice pubblicazione di legge del provvedimento deliberativo.

Art. 6 Modalità di pagamento del canone

1. L'ufficio comunale competente, annualmente, invierà al domicilio degli utenti apposita comunicazione per il pagamento del relativo canone, con l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento. La mancata ricezione del bollettino/comunicazione non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone.
2. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Ufficio competente, provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata a/r o analoga notifica, o posta certificata, con invito al pagamento entro il termine indicato dallo stesso. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie e procederà al recupero della somma dovuta, nelle forme coattive legislative previste in materia.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare la relativa quota di allacciamento.

Art.7 Modalità di fornitura del servizio

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando, a chiunque ne faccia richiesta, l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Le eventuali sospensioni del servizio dovute a interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa forza maggiore non comportano rimborsi agli utenti. E' cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio.
3. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.

Art. 8 Variazione dell'utenza

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza dichiarati al momento della richiesta allaccio possono riguardare:
 - l'indirizzo al quale inviare la bolletta/fattura ed eventuali comunicazioni
 - successione del concessionario per "mortis causa"
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate per iscritto all'ufficio competente, nel più breve tempo possibile.
3. I bollettini restituiti al Comune per irreperibilità del destinatario, dovuta alla mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio comporterà il versamento della somma prevista come se si trattasse di un nuovo atto di concessione.

Art. 9 Trasferimenti

1. Qualora vengano trasferiti nell'ambito dello stesso cimitero feretri e urne per motivi non dipendenti dal Comune, compreso il sopravvenuto termine di cessazione del contratto di concessione del manufatto cimiteriale, e si intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva, l'utente deve comunicare la nuova collocazione. A tal fine, si deve compilare apposito modulo di richiesta per attivazione del servizio, che si configura come nuova utenza e deve essere effettuata la disdetta del precedente punto luce.

Art. 10 Divieti e obblighi

1. E' assolutamente vietato agli utenti:
 - manomettere gli impianti
 - asportare e sostituire le lampadine
 - provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morositàRicorrendone le circostanze, il Comune ha sempre il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso. Gli eventuali contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.
2. COMPETENZE DEL COMUNE:
 - erogazione energia elettrica
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce (escluso cappelle private).
 - i lavori di primo allacciamento
 - la sostituzione della lampadina esaurita: la verifica ed il cambio della lampadina sono eseguiti a cura e spese del Comune (escluso cappelle private).
3. COMPETENZE DELL'UTENTE:
 - la comunicazione tempestiva al Comune di ogni guasto o rottura dell'impianto
 - la comunicazione agli uffici comunali di ogni variazione del proprio domicilio o, eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale si desidera ricevere il canone.

Art. 11 Norme Finali

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.